

Fondazione Palazzo Te

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TRASPORTO DI OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA

Venere. Natura, ombra e bellezza

Mantova, Palazzo Te, 12 settembre – 12 dicembre 2021

Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, per l'affidamento del trasporto delle opere d'arte e accrossache della mostra *Venere. Natura, ombra e bellezza*.
CIG: 8783746082

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 – SICUREZZA DEL PERSONALE IMPIEGATO
ART. 4 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
ART. 6 – RICHIESTE DEI PRESTATORI
ART. 7 - VARIAZIONI DISPOSTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 9 - PAGAMENTI
ART.10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.11- VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.12 - PENALI
ART.13 - RESPONSABILITA’
ART.14 - ASSICURAZIONE
ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.16 - RIFUSIONE DANNI E SPESE
ART.17 - ESECUZIONE IN DANNO
ART.18 - FALLIMENTO DELLA DITTA ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE
ART.19 - SUBAPPALTO
ART.20 - CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
ART.22 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
ART.23 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
ART.24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART.25 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D’URGENZA
ART.26 - FORO COMPETENTE
ART.27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
ART.28 - TRATTAMENTO DEI DATI

ALLEGATI al capitolato:

- Allegato 1: Banca dati opere d’arte
- Allegato 2: Contatti prestatori
- Allegato 3: Progetto espositivo
- Allegato 4: Dwg Palazzo Te

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto delle opere d'arte (così come definito all'art. 2 del presente capitolato) per la mostra *Venere. Natura, ombra e bellezza*, organizzata da Fondazione Palazzo Te presso Palazzo Te, viale Te, dal 12 settembre al 12 dicembre 2021.

La tipologia delle opere, le dimensioni delle stesse e i nominativi dei prestatori (collezionisti privati, musei, ecc.) presso i quali effettuare i ritiri e riconsegnare le opere sono indicati nell'allegato 1 (Banca dati opere) - parte integrante e sostanziale del presente capitolato (le opere il cui prestito non è stato ancora confermato da parte dei proprietari sono indicate negli allegati come "da confermare").

La consegna e l'accrossache delle opere di cui all'allegato 1 presso Palazzo Te a Mantova, dovrà essere eseguita fra il 6 e l'10 settembre 2021, secondo quanto precisato al successivo art. 2, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il termine ultimo per la riconsegna ai prestatori delle opere di cui all'Allegato 1 è fissato per il giorno 23 dicembre 2021, salve diverse disposizioni da parte di Fondazione Palazzo Te.

Il valore complessivo dell'affidamento stimato per il periodo indicato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e smi è pari ad Euro 159.000,00 iva esclusa, di cui Euro 1.200,00 quali oneri di sicurezza EX DUVRI non soggetti a ribasso.

La consegna delle casse contenenti le opere d'arte deve essere effettuata presso Palazzo Te, salvo diverse indicazioni del personale della Fondazione, seguendo un percorso predefinito che non intralcia le lavorazioni in atto da parte del personale della Fondazione o di quello che con questa collabora.

Tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato, comprensive di ogni eventuale attrezzatura occorrente per la perfetta esecuzione del servizio, sono da considerarsi pienamente remunerate con i corrispettivo in appalto.

L'importo del contratto corrisponderà a quello offerto dalla ditta che si aggiudicherà il servizio.

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'avvio delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, nonché nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come previsto all'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nelle operazioni di trasporto delle opere d'arte che saranno esposte durante la mostra *Venere. Natura, ombra e bellezza*, organizzata da Fondazione Palazzo Te presso Palazzo Te, viale Te, 19, dal 12 settembre al 12 dicembre 2021.

L'affidamento e l'esecuzione del servizio garantiscono il rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Le caratteristiche tipologiche del servizio non rendono possibile ed economicamente conveniente per la Fondazione Palazzo Te suddividere l'appalto in lotti funzionali, poiché si rende necessario un coordinamento unico del servizio in un arco temporale limitato.

In particolare si richiede:

a) Opere di cui all'allegato A:

1. TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO:

- trasporto delle opere di cui all'allegato 1, che dovranno essere ritirate presso i prestatori e consegnate presso la zona espositiva di Palazzo Te. Le stesse dovranno poi essere restituite ai proprietari al termine della rassegna;
- Fondazione Palazzo Te si riserva di apportare modifiche alla lista opere di cui all'allegato 1. Tali modifiche saranno comunicate all'appaltatore in forma scritta. L'affidatario dovrà tenere conto di tali variazioni nell'esecuzione del servizio;
- per lo svolgimento di tutte le operazioni si richiede l'utilizzo di mezzi idonei, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle opere d'arte da trasportare, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia. Si precisa che per tutti i trasporti via terra dovranno essere utilizzati veicoli furgonati e climatizzati, forniti di sospensioni idrauliche, di sponda elevatrice, di sistema di allarme e due autisti a bordo, entrambi forniti di telefono cellulare e, su richiesta, di impianto di localizzazione satellitare GPS. I mezzi dovranno essere costantemente e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste. Gli eventuali trasporti via aerea dovranno svolgersi con soli vettori IATA e le opere dovranno essere caricate in cabina o in stiva riscaldata e pressurizzata;
- non sono ammessi trasporti via terra con l'utilizzo di camion con rimorchio;
- salvo situazioni di assoluta necessità, si richiede la consegna delle opere negli orari di apertura del Museo (8.00-18.00);
- stoccaggio delle casse presso proprio magazzino al termine del servizio di trasporto e accrossage fino al termine dell'esposizione e riconsegna delle stesse al momento della fase di ritorno;

2. IMBALLO IN A/R:

- la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'imballaggio delle opere in fase di ritiro presso i prestatori e al loro disimballo in fase di riconsegna ai prestatori al termine della mostra;
- la ditta appaltatrice dovrà fornire tutti i materiali necessari a tali operazioni e dovrà costruire/noleggiare a regola d'arte i necessari imballi per le opere (casse lignee, e/o climabox, doppie casse, con utilizzo di materiale ignifugo,

ecc.), come da richieste dei prestatori;

- la ditta appaltatrice dovrà rispettare la normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto di opere d'arte, garantendo sempre la conservazione e la massima sicurezza dei materiali trasportati;

3. OPERAZIONI DOGANALI E BELLE ARTI IN A/R:

- la ditta appaltatrice dovrà espletare tutte le pratiche doganali – ove previsto dalla normativa vigente in materia - nel luogo di provenienza, in Italia e al loro ritorno alla sede di origine;
- la ditta appaltatrice dovrà espletare tutte le pratiche di autorizzazione per importazioni ed esportazioni di opere d'arte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel luogo di provenienza, in Italia e in fase di ritorno delle opere;
- sarà compito della ditta appaltatrice assicurare il coordinamento delle necessarie visite ispettive;
- eventuali oneri relativi a sopralluoghi degli ispettori doganali e dei funzionari della Soprintendenza, ove necessari, saranno esclusivamente a carico della ditta appaltatrice;

4. ACCOMPAGNATORI IN A/R:

- la ditta appaltatrice si deve far carico delle operazioni e dei costi di assistenza agli accompagnatori delle opere d'arte (come specificato nella lettera di invito), sia per la fase di andata che per quella di ritorno;

5. ACCROCHAGE:

- la ditta appaltatrice dovrà provvedere all'accrochage di tutte le opere d'arte prevedendone durante la fase di andata l'allestimento secondo le eventuali prescrizioni dei musei prestatori e nella fase di ritorno lo smontaggio;
- la ditta appaltatrice dovrà disporre di tutti i materiali necessari a tali operazioni;
- Il personale impiegato dovrà essere specializzato e in numero adeguato al rispetto del cronoprogramma e della tipologia di opera. Una planimetria illustrativa della zona espositiva con indicata l'ubicazione delle opere è allegata al presente capitolato (allegato 3); si precisa che tale documento è da intendersi quale illustrativo, suscettibile di modifiche e ai fini del servizio è da considerarsi la "Banca Dati opere" quale documento su cui calcolare l'offerta. Le opere nelle singole stanze potranno essere soggette a variazioni. È allegato inoltre un file in formato dwg da cui è possibile desumere le quote di accesso ai singoli ambienti (allegato 4).

b) ALTRE INFORMAZIONI, valide per tutte le opere di cui all'allegato A:

- nel corso di tutte le attività legate al trasporto delle opere d'arte la ditta appaltatrice dovrà sempre garantire la presenza di proprio personale, munito di apposito cartellino di identificazione, ben visibile;
- l'affidatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto un Referente tecnico, responsabile della gestione del servizio, a disposizione per tutta la durata del servizio stesso. Il referente tecnico dovrà avere buona conoscenza delle lingue italiana e inglese;
- il Referente sarà rintracciabile 24 ore su 24 , attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail ed è incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'affidatario addetto al servizio al fine di attivare ogni supporto tecnico e informatico.
- Il Referente dovrà essere presente presso la zona espositiva durante le operazioni di andata e ritorno delle opere.
- il ritiro e la consegna delle opere di cui all'allegato 1 dovranno avvenire secondo le modalità concordate con il responsabile tecnico nominato da Fondazione Palazzo Te;
- d'intesa con Fondazione Palazzo Te, l'affidatario dovrà predisporre un piano generale di massima dello svolgimento del servizio, nel quale siano individuate le modalità della movimentazione delle opere, l'organizzazione degli interventi e la tempistica di consegna e ritiro delle opere presso la sede espositiva. Tale piano dovrà essere consegnato a Fondazione Palazzo Te alla stipula del contratto. Successivamente dovrà essere presentato un cronoprogramma giornaliero dettagliato;
- tutte le opere d'arte partecipanti oggetto del servizio verranno assicurate per l'intera durata della mostra, trasporti compresi, a cura della Fondazione Palazzo Te con polizze "nail to nail" che includono la clausola di non rivalsa nei confronti dei vettori.

ART. 3 – SICUREZZA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'impresa appaltatrice si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

ART. 4 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi di cui al presente appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro

di categoria, esonerando espressamente il committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'appaltatore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri, ovvero quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo eventualmente posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti in relazione all'ubicazione della sede di servizio, nonché ad assolvere tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato.

La ditta appaltatrice si obbliga, inoltre, a presentare, su richiesta, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che dei libri matricola e paga, e di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

ART. 5 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario ha esaminato la documentazione di gara, la planimetria e il progetto espositivo, pertanto, non potrà addurre successivamente e per tutta la durata del Contratto eventuali discordanze in merito a tali aspetti per giustificare l'inosservanza degli obblighi contrattuali e/o la pretesa di maggiori compensi, indennità, oneri. L’Affidatario destina al Servizio le risorse necessarie a suo insindacabile giudizio ad assicurare l'espletamento del Servizio stesso in modo da assicurarne la prestazione a regola d'arte. Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, infortuni o altro. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell’Affidatario nel rispetto delle direttive impartite dalla Fondazione.

L’Affidatario è tenuto a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.

ART. 6 – RICHIESTE DEI PRESTATORI

I prestatori, quali titolari delle opere movimentate, conservano il diritto di pretendere un trasportatore diverso da quello selezionato con la presente gara. Le conseguenti variazioni nelle prestazioni oggetto del contratto, che esulano quindi dall'iniziativa del committente, non saranno prese in considerazione in riferimento al successivo articolo del presente capitolato e non determineranno per l'affidatario alcun diritto a indennità o rimborsi.

ART. 7 - VARIAZIONI DISPOSTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso in cui sia necessario eseguire prestazioni (quali costruzione di imballaggi, trasporti o attività inerenti agli accompagnatori delle opere) diverse da quelle riportate nei prospetti di offerta allegati al presente capitolato, la Fondazione Palazzo Te, nei limiti di 1/5 dell'importo del contratto, potrà modificare le attività da effettuare, ridurre ed ampliare il servizio, dandone preventiva comunicazione scritta alla ditta appaltatrice.

In caso di riduzione o di ampliamento, il corrispettivo dell'appalto subirà proporzionali diminuzioni o aumenti a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso, a qualsiasi titolo, sono dovuti a causa della riduzione del corrispettivo.

In caso di ampliamento delle prestazioni, eccedenti 1/5 dell'importo del contratto, si farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti.

Art.8- CAUZIONE DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.

1944 del c.c.

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo è determinato a consuntivo sulla base delle attività effettivamente eseguite applicando gli importi indicati in offerta, in modo da tenere conto di eventuali variazioni nel numero di opere e/o di corrieri rispetto a quanto riportato nei prospetti di offerta allegati al presente capitolato. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico e intestate a:

Fondazione Palazzo Te, viale Te n. 19, 46100 Mantova. Codice Fiscale e Partita Iva: 01594270207; codice SDI: USAL 8 PV

Le fatture dovranno essere emesse al termine di ogni fase del servizio, previo riscontro e controllo da parte della Fondazione Palazzo Te.

Nelle fatture dovrà essere riportato un analitico rendiconto delle prestazioni rese. Eventuali penali dovranno essere riportate nella fattura in diminuzione del totale dovuto.

Il pagamento di ogni fattura verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento delle stesse fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via non esaustiva, il DURC) ed è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, e deve dare immediata comunicazione alla Fondazione Palazzo Te e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Mantova di eventuali inadempimenti di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge, dei quali abbia avuto notizia.

L'affidatario deve inoltre effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del citato art. 3, in mancanza delle quali la Fondazione Palazzo Te non potrà effettuare alcun pagamento.

ART. 11 – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Fondazione Palazzo Te si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta appaltatrice di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora da tali controlli dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato o nel cronoprogramma giornaliero dettagliato, la ditta appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il committente si riserva di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva.

ART. 12 - PENALI

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00, (duemila/00) per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto.

In caso di non rispondenza dell'imballaggio alle condizioni richieste, verrà applicata una penale fino a € 2.000,00 (duemila/00) per ogni imballaggio errato.

L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti del committente per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi (Fondazione Palazzo Te e sede museale compresa) dall'operato dei propri dipendenti, collaboratori, coadiutori, ecc.; 'pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il committente sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti da terzi danneggiati

ART. 14 – ASSICURAZIONE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'impresa appaltatrice.

Per la copertura di tali evenienze, dovrà essere stipulata dall'impresa appaltatrice, una polizza assicurativa RCT, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00, (cinquemilioni/00) con una validità non inferiore alla durata del servizio. Copia della polizza assicurativa, autocertificata conforme all'originale, dovrà essere consegnata al committente entro gg. 10 (dieci) dalla data di aggiudicazione del servizio.

Dalla polizza dovrà espressamente risultare che la Fondazione Palazzo Te e la sede museale di Palazzo Te, tutte, con il relativo personale, e tutti i prestatori, sono considerati terzi.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione Palazzo Te ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'espletamento dei servizi da parte dell'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm..

Qualora sia accertato un ritardo nella consegna delle opere superiore a due giorni, per ragioni oggettivamente imputabili all'aggiudicataria e salvo cause di forza maggiore, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

Si procederà altresì, a risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Mancato adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- b) Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario.
- c) Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio non autorizzato.
- d) Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Affidatario.
- e) Quando sia intervenuta, nei confronti dell'impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423, ovvero sia intervenuta condanna/ passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori
- f) inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, che non siano eliminate o rimate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dalla Fondazione;
- g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Appaltatore;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) mancata reintegrazione della cauzione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- l) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti la presente concessione.
- m) si verifichi una situazione di frode nell'esecuzione del servizio;
- n) sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere;
- o) ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per il rimborso delle spese (anche quelle per l'esecuzione in danno del contratto) e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche quelli derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto) il committente potrà operare trattenute sui crediti dell'impresa esecutrice.

In caso di risoluzione del contratto sarà incamerata la garanzia definitiva.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il committente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati dal suo inadempimento.

ART. 18 - FALLIMENTO DELLA DITTA ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto si scioglierà.

Per le ditte individuali, in caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà del committente decidere se continuare il contratto o recedere da esso; in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il contratto si scioglierà.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi ordinari, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica l'art. 110, D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105, D. Lgs. 50/2016.

La mancata dichiarazione di voler subappaltare comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Sarà fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Non è considerato subappalto il ricorso a corrispondenti o a trasportatori imposti dal singolo prestatore.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

ART. 22 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine stabilito o non presenti la documentazione richiesta, il servizio verrà assegnato al concorrente che segue in graduatoria e verrà incamerata la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 23 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 4 lettera c, D. Lgs.

50/2016 alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 25 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'URGENZA

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'art. 32 D. Lgs. 50/2016. Fondazione Palazzo Te potrà disporre l'esecuzione d'urgenza del contratto secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento, previa costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art.8.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, il Tribunale competente è quello di Mantova.

ART. 27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e ai Regolamenti in vigore.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte della Fondazione Palazzo Te, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto nel rispetto dell'art. 13 REG. UE 2016/679 (Informativa sulla Privacy).